

**STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
GRUPPO VOLONTARI A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE DI RECOARO TERME**



- Prima modifica, a seguito di adeguamento alle direttive regionali.: 9 luglio 1995
- Seconda modifica, a seguito di adeguamento alle direttive regionali, : 5 ottobre 2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pg. 4
Art. 1: denominazione, stemma e sede	pg. 4
Art. 2: Statuto e regolamento	pg. 4
Art. 3: Efficacia dello Statuto	pg. 4
Art. 4: Modificazione dello Statuto	pg. 4
Art. 5: Interpretazione dello Statuto	pg. 4-5
TITOLO II – FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE	pg. 6
Art. 6: Finalità generali	pg. 6
Art. 7: Finalità specifiche	pg. 6-7
TITOLO III – I SOCI	pg. 8
Art. 8: Ammissione	pg. 8
Art. 9: Categoria di soci volontari	pg. 8
Art. 10: Criteri di ammissione soci ordinari	pg. 9
Art. 11: Criteri di ammissione soci operativi	pg. 9
Art. 12: Diritti	pg. 10
Art. 13: Doveri	pg. 10
Art. 14: Esclusione	pg. 10
TITOLO IV – GLI ORGANI	pg. 11
Art. 15: Indicazione degli organi	pg. 11
CAPO I – L'assemblea dei soci	pg. 11
Art. 16: Composizione	pg. 11
Art. 17: Compiti dell'assemblea ordinaria	pg. 11
Art. 18: Validità	pg. 11
Art. 19: Assemblea straordinaria	pg. 12
Art. 20: Convocazione	pg. 12
Art. 21: Verbalizzazione	pg. 12
CAPO II – Il Consiglio direttivo	pg. 13
Art. 22: Composizione	pg. 13
Art. 23: Durata e funzioni	pg. 13-14
CAPO III – Il presidente	pg. 14
Art. 24: Elezione	Pg. 14
Art. 25: Durata	Pg. 14
Art. 26: Funzioni	Pg. 15
TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)	pg. 15
Art. 27: Indicazione delle risorse	pg. 15
Art. 28: I beni	pg. 15
Art. 29: Contributi	pg. 15
Art. 30: Erogazioni, donazioni e lasciti	Pg. 15-16
Art. 31: Rimborsi	pg. 16
Art. 32: Proventi derivanti da attività marginali	pg. 16
Art. 33: Devoluzione dei beni	pg. 16
TITOLO VI – IL BILANCIO	pg. 17
Art. 34: Bilancio consuntivo e preventivo	pg. 17
Art. 35: Formazione e contenuto del bilancio	pg. 17
Art. 36: Controllo sul bilancio	pg. 17
Art. 37: Approvazione del bilancio	Pg. 17
TITOLO VII – LE CONVENZIONI	Pg. 18
Art. 38: Deliberazione delle convenzioni	pg. 18
Art. 39: Stipulazione della convenzione	pg. 18
Art. 40: Attuazione della convenzione	pg. 18
TITOLO VIII – LA RESPONSABILITA'	pg. 19
Art. 41: responsabilità ed assicurazione degli aderenti	pg. 19
Art. 42: responsabilità dell'organizzazione	pg. 19
Art. 43: Assicurazione dell'organizzazione	pg. 19

TITOLO IX – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI	pg. 20
Art. 44: Rapporti con enti e soggetti privati	pg. 20
Art. 45: Rapporti con enti e soggetti pubblici	pg. 20
Art. 46: Disposizioni finali	pg. 20
ALLEGATI	pg. 21

**STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
GRUPPO VOLONTARI A.I.B. - PROTEZIONE CIVILE DI RECOARO TERME**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Denominazione, **stemma**, sede)

1. E' costituita l'organizzazione di Volontariato denominata:**"Gruppo Volontari A.I.B. - Protezione Civile di Recoaro Terme"**.
2. L'organizzazione ha sede legale **nel Comune di Recoaro Terme - c.a.p. 36076 - Via Roma 10, presso il Municipio.**
3. L'organizzazione ha un proprio stemma, allegato in calce al presente Statuto.

ARTICOLO 2

(Statuto e Regolamento)

1. L'organizzazione di Volontariato **"Gruppo Volontari A.I.B. - Protezione Civile di Recoaro Terme"**, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Il Regolamento, che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto (in armonia) gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività.

ARTICOLO 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

(Modificazione dello Statuto)

1. Il Presente Statuto è modificato con delibera dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 5

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile (**abrogato dall' art. 11 e sostituito dall'art. 1 dello stesso D.P.R. 10-02-2000 n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone**

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 6 **(Finalità generali)**

1. L'organizzazione di Volontariato

"Gruppo Volontari A.I.B. - Protezione Civile di Recoaro Terme":

- a) si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile;
- b) opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale, di appartenenza politica;
- c) si astiene da partecipare a qualsiasi genere di ostilità e alle controversie di ordine politico, razziale, religioso;
- d) svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria delle Autorità Pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme che la riguardano;
- e) dispone di una struttura organizzativa regolata secondo criteri di democraticità, nella quale tutte le cariche decisionali sono elettive e prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.

ARTICOLO 7 **(Finalità specifiche)**

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:

- a) svolgere attività di volontariato nel settore della Protezione Civile in ambito locale (Comune di Recoaro Terme), provinciale (Provincia di Vicenza), regionale (Regione Veneto), nazionale e internazionale, in occasione di:
 - particolari eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
 - calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari;
 - iniziativa di carattere umanitario o d'interesse generale;motivata esclusivamente da principi di solidarietà sociale, a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività;
- b) promuovere, preparare e mettere a disposizione delle Autorità pubbliche competenti, persone volontarie, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare previsione, prevenzione e soccorso, nell'ambito delle attività di Protezione Civile quali:
 - controllo idrico ambientale del territorio comunale;
 - supporto alle Autorità Pubbliche competenti in caso di grave perturbativa alla viabilità comunale;

ricognizione di aree disastrate finalizzata alla ricerca di persone disperse; interventi di supporto ai professionisti di Protezione Civile, quando e come esplicitamente richiesto dalle Autorità Pubbliche;

- c) promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile;
 - a) collaborare allo studio e predisposizione di opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile;
 - e) promuovere l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di volontario di Protezione Civile;
 - f) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile;
 - g) promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari nel proprio Comune aventi finalità analoghe.

TITOLO III

I SOCI

ARTICOLO 8

(Ammissione)

1. Sono **soci** dell'organizzazione, tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'adesione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal comitato direttivo.

ARTICOLO 9

(Categorie di soci volontari)

I soci si suddividono in **Ordinari**, **Operativi** e **Benemeriti** e possono appartenere ad una o più delle sopracitate categorie che si definiscono come segue:

- a) **Ordinari**: sono soci ordinari tutti coloro che, avendo fatto domanda di iscrizione, sono stati accettati perché in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 del presente Statuto e che, pur manifestando adesione ai principi fondamentali e sostegno alle finalità dell'Associazione, partecipano, solo saltuariamente, alle iniziative e alle azioni addestrative promosse dall'Associazione medesima;
- b) **Operativi**: sono soci operativi tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione, hanno ottenuto l'accettazione perché in possesso dei requisiti stabiliti dall' articolo 11 ed é stato loro anche riscontrata, dal Consiglio Direttivo, l'aderenza dei requisiti previsti.
- c) **Benemeriti**: possono essere persone fisiche le quali, già iscritte ad una delle precedenti categorie, si siano distinte per particolari donazioni o elargizioni in favore dell'Associazione.

ARTICOLO 10

(Criteri di ammissione soci ordinari)

1. Possono aderire all'Associazione e divenirne **soci Ordinari** tutti coloro che ne condividano le finalità e siano ispirati da principi di solidarietà, correttezza e buona fede.

Il numero dei soci è illimitato. Essi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

2. La qualifica di socio può essere riconosciuta alle persone fisiche che:

- a) abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) godano dei diritti civili;
- c) abbiano una sana e robusta costituzione certificata da un medico del Distretto Socio-Sanitario;
- d) siano di ineccepibile moralità,

3. I candidati devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nella quale, oltre a fornire i propri dati personali, s'impegnano:

- a) ad attenersi alle norme contemplate nel presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) ad essere disponibili a sostenere le iniziative dell'Associazione.

ARTICOLO 11

(Criteri di ammissione soci operativi)

1. La qualifica di **socio Operativo** sarà riconosciuta dal Consiglio Direttivo ai soci già iscritti secondo i requisiti di cui all'Art. 10 e che in aggiunta, possiedano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) dimostrino particolare entusiasmo ed una partecipazione attiva e consapevole alle attività dell'Associazione;
- b) abbiano provata capacità tecnico operativa e dimostrino attitudine ad assolvere i compiti loro assegnati negli interventi di emergenza;
- c) si impegnino a partecipare, in maniera organizzata e con carattere continuativo, alle iniziative e alle azioni addestrative promosse dall'Associazione;
- d) si impegnino a dare la propria disponibilità ad interventi immediati, in caso di necessità, sul territorio nazionale o in ambito internazionale, fornendo, se richiesto, anche servizio di reperibilità.

ARTICOLO 12

(Diritti)

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
3. I soci all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

ARTICOLO 13

(Doveri)

1. I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede.

ARTICOLO 14

(Esclusione)

1. La qualifica di volontario si perde per morte, recesso, esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, ogni qualvolta ci sia una giusta causa. La violazione che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto è da considerarsi una giusta causa di esclusione. Avverso alla delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria.
2. Il socio dimesso dovrà restituire tutto il materiale datogli in dotazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ARTICOLO 15

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione:

- a) l'assemblea **dei soci**
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente

2. Tutte le cariche associative e funzionali sono prestate in modo personale, spontaneo e svolte a titolo gratuito.

CAPO I – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16

(Composizione)

- 1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- 2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione
- 3. L'assemblea può essere **Ordinaria o Straordinaria**.

ARTICOLO 17

(*Compiti dell'assemblea ordinaria*)

L'**Assemblea Ordinaria** delibera:

- a) l'approvazione dei bilanci economico finanziari preventivo e consuntivo;
- b) su tutti gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria elegge, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18

(Validità)

- 1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente (un aderente può presentare una sola delega).
- 2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

ARTICOLO 19 *(Assemblea straordinaria)*

1. L'**Assemblea Straordinaria** ha competenza sulle seguenti materie:
 - a) modifica dello Statuto,
 - b) scioglimento dell'Associazione.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dovrà essere reso noto ai soci almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea.
Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide:
 - a) per la modifica dello Statuto, solo se sono presenti i 2/3 dei soci e ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) per lo scioglimento dell'Associazione se ottiene il voto favorevole di ¾ dei soci.
3. Per ogni convocazione di Assemblea sarà cura del Presidente incaricare la compilazione di un verbale esaustivo della sequenza degli avvenimenti, dell'ordine del giorno, degli argomenti trattati, delle posizioni favorevoli o contrarie (motivate) e delle deliberazioni assembleari.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

ARTICOLO 20 (Convocazione)

1. L'assemblea **Ordinaria e Straordinaria** si riunisce su convocazione del presidente o del Consiglio Direttivo.
2. Il presidente o il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

ARTICOLO 21 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22 (Composizione)

1. Il consiglio direttivo è composto da **sette (7)**, membri eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti **almeno cinque (5)** componenti.
3. Il consiglio direttivo **dell'organizzazione** è costituito da:
 - Presidente
 - n. **cinque (5)** consiglieri
 - n. 1 segretario.

4. Il consiglio direttivo ha il compito di deliberare su tutti gli affari generali dell'organizzazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare ha il compito di deliberare sulla erogazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo, di coordinare l'attività **dell'organizzazione**, delle squadre logistiche ed operative, le relazioni e collaborazioni con altre organizzazioni.

Deve sottoporre ogni anno all'assemblea generale la relazione morale, finanziaria **dell'organizzazione**.

5. Al consiglio direttivo non hanno diritto di voto: i revisori dei conti, i quali possono partecipare all'Assemblea del Direttivo in qualità di consulenti ai fine di esaminare particolari problematiche o programmi di attività.
6. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità di voto quello del Presidente è determinante.
7. Ogni componente ha diritto ad un unico voto.

ARTICOLO 23 (Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di **tre (3) anni** e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi (2/3).
2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 - b) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - c) predispone i bilanci e rendiconti e le relazioni sulle attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
 - d) definisce le linee guida strategiche dell'Associazione e provvede al coordinamento ed all'orientamento delle attività;
 - e) delibera, nell'interesse dell'Associazione, l'utilizzo delle risorse disponibili, le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e altri enti e soggetti terzi;

- f) compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per Statuto sono demandati o riservati all'Assemblea;
 - g) nomina il Vicepresidente e gli Incaricati;
 - h) definisce il mandato e la disponibilità finanziaria degli Incaricati;
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il consiglio direttivo è rieleggibile.

CAPO III – IL PRESIDENTE

ARTICOLO 24 (Elezioni)

- 1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità, gli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali e amministrative a tutela e nell'interesse dell'Associazione stessa; ha inoltre facoltà di prendere decisioni in caso di necessità, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo.
- 2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti degli aderenti.
- 3. Può essere eletto presidente il componente che abbia almeno 30 anni.

ARTICOLO 25 (Durata)

- 1. Il presidente dura in carica tre (3) anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dei presenti.
- 2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

ARTICOLO 26 (Funzioni)

- 1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
- 2. Il presidente:
 - a) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee ordinaria e straordinaria dei soci;
 - b) firma e convalida tutti gli atti dell'Associazione;
 - c) stipula convenzioni con enti e soggetti terzi deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - e) promuove l'applicazione degli indirizzi strategici elaborati dal Consiglio Direttivo;
 - f) istituisce l'Ufficio elettorale per la nomina delle cariche sociali.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O BENI)

ARTICOLO 27

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) Beni, immobili e mobili.
 - b) Contributi.
 - c) Donazioni e lasciti.
 - d) Rimborsi.
 - e) Attività marginali di carattere commerciale e produttive.
 - f) Ogni altro tipo di entrate, **ammesse ai sensi della L. 266/91**.

ARTICOLO 28

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti e dei terzi possono essere dati in comodato all'organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede, è può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 29

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal consiglio direttivo che ne determina l'ammontare eventuale.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dal consiglio direttivo, che ne determina l'ammontare.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

ARTICOLO 30

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il presidente attua le delibere del consiglio direttivo, e compie i relativi atti giuridici.

ARTICOLO 31 (Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettate dal consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione del consiglio direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

ARTICOLO 32 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera del consiglio direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

ARTICOLO 33 (Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti **ad altre associazioni di volontariato**.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ARTICOLO 34

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale, e decorre dal 01 gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo dell'anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 35

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consultivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 36

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai revisori dei conti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese e entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

ARTICOLO 37

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei presenti entro il 31 marzo.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici (15) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ARTICOLO 38

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 39

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 40

(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

LA RESPONSABILITÀ'

ARTICOLO 41

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità contro terzi.

ARTICOLO 42

(Responsabilità dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con i propri beni, (con le proprie risorse economiche), dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 43

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 44

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, culturali e di solidarietà.

ARTICOLO 45

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ARTICOLO 46

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Allegato: verbale dell'assemblea generale straordinaria convocata il giorno 5 ottobre 2011 per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Allegato:STEMMA ASSOCIAZIONE:

